

STATUTO

INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BENEVENTO BN CONTRADA
MADONNA DELLA SALUTE 120
Numero REA: BN - 108615
Codice fiscale: 07421890638
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-04-2012 - Statuto completo	2
--	---

	PATTI DISCIPLINANTI IL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'	
	"INSIEME SI PUO' Società Cooperativa Sociale"	
	ART.1 DENOMINAZIONE SOCIALE	
	1.1 E' costituita, in conformità al disposto degli artt.2511 e segg. cod.civ., cod.civ. e nel ri-	
	spetto dei dettami di cui alla Legge 8 novembre 1991, n.381, e successive modifiche ed inte-	
	grazioni, una società cooperativa sociale a mutualità prevalente denominata	
	"INSIEME SI PUO' Società Cooperativa Sociale".	
	1.2 La società, la quale si propone di agire con i terzi ed è disciplinata, in conformità al di-	
	sposto dell'art.2519 cod.civ., dalle norme dettate in tema di società a responsabilità limitata	
	in quanto compatibili, dovrà assolvere all'obbligo di indicare negli atti e nella corrispondenza	
	il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.	
	1.3 La società potrà, nel rispetto della normativa vigente, essere parte di gruppi cooperativi	
	paritetici, nonchè, con deliberazione dei soci, aderire ad associazioni nazionali di categoria ed	
	ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede legale.	
	ART.2 SEDE E DOMICILIO DEI SOCI	
	2.1 La società ha sede legale in Benevento , all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione e-	
	seguita presso il Registro delle Imprese tenuto nella competente C.C.I.A.A. ai sensi e per gli	
	effetti dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.	
	2.2 Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la società, è quello risultante	
	dal libro dei soci.	
	I soci stessi sono tenuti a comunicare, entro dieci giorni, le variazioni del proprio domicilio a	
	mezzo lettera raccomandata, anche recapitata a mano, indirizzata all'organo amministrativo.	
	2.3 L'organo amministrativo potrà provvedere al trasferimento della sede legale nell'ambito	
	del Comune di cui al primo comma, nonchè all'istituzione ed alla soppressione di filiali, a-	
	genzie, depositi, uffici, sedi operative, rappresentanze e recapiti tanto in Italia che all'estero.	

	La società potrà, altresì, dotarsi, nel rispetto della normativa vigente, e, in particolare del di-	
	sposto dell'art.2299 cod.civ., di sedi secondarie, munite e/o non di rappresentanza stabile.	
	ART.3 DURATA	
	La società ha durata sino alla data del 31 dicembre 2050	
	e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto si intenderà proro-	
	gata a tempo indeterminato, fatto salvo, in tale ipotesi, il diritto di recesso dei soci da eserci-	
	tarsi mediante comunicazione trasmessa con qualsiasi mezzo finalizzato ad assicurare la pro-	
	va dell'avvenuto ricevimento all'indirizzo della sede legale.	
	ART.4 OGGETTO SOCIALE	
	4.1 La Cooperativa, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, lett.a), della legge 8 novembre 1991,	
	n.381, e successive modifiche ed integrazioni, persegue l'interesse generale della comunità	
	alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, ispirandosi ai principi della	
	solidarietà e della promozione umana, con lo scopo di prevenire e superare ogni forma di e-	
	marginazione sociale nei confronti di soggetti in stato di particolare difficoltà fisica, psichi-	
	ca, sociale e/o ambientale, attraverso il lavoro produttivo svolto insieme dai soci lavoratori	
	abili e disabili, in stretto legame con le esigenze del territorio ed in equilibrato rapporto con	
	gli enti pubblici.	
	4.2 La Cooperativa si configura, pertanto, come "cooperativa sociale a scopo plurimo", così	
	come espressamente prevista e disciplinata dalla Circolare del Ministero del Lavoro n.153	
	dell'8 novembre 1996 e nel rispetto della legge n.59/1992, e successive modifiche ed integra-	
	zioni.	
	4.3 La Cooperativa intende promuovere le condizioni socio-culturali che costituiscono pre-	
	supposto per l'inserimento sociale dei soggetti svantaggiati, tali definibili ai sensi della vi-	
	gente normativa di settore.	
	L'attività della cooperativa medesima sarà svolta in forma intersettoriale per favorire l'orien-	

	tamento dei soci verso le funzioni più adeguate alle capacità ed attitudini di ciascuno, evi-	
	tando in pari tempo l'effetto negativo della loro ripetitività. Sulla base di tali principi fonda-	
	mentali, la Cooperativa intende dar vita ad una organizzazione in concorso con la solidale	
	partecipazione del gruppo sociale di riferimento che persegua finalità sociali, economiche	
	ed educative, affinché, attraverso il lavoro, possa realizzarsi piena integrazione tra i sogget-	
	ti di pari dignità umana e sociale.	
	4.4 La cooperativa, senza fini di speculazione privata ed in spirito di mutualità ai sensi e per	
	gli effetti art.2511 e ss. cod.civ., ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:	
	- l'attività ed i servizi di riabilitazione;	
	- i centri diurni e residenziali di accoglienza e di socializzazione;	
	- i servizi domiciliari di assistenza, di sostegno e di riabilitazione effettuati tanto presso la fa-	
	miglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;	
	- l'attività di formazione professionale rivolta all'integrazione sociale di minori e soggetti a ri-	
	schio o emarginati;	
	- l'attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità sociale entro cui opera, ai fini di	
	renderla più consapevole e disponibile all'attenzione delle persone in stato di bisogno;	
	- l'attività di promozione e di rivendicazione all'impegno delle istituzioni a favore delle perso-	
	ne deboli e svantaggiate e di affermazioni dei loro diritti;	
	- la gestione di laboratori educativi ricreativi;	
	- l'attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata en-	
	tro centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione enti pubblici o privati;	
	- le strutture di accoglienza per persone sopra indicate autosufficienti e non, nonché i servizi	
	integrati per residenze protette come dai punti sopraindicati;	
	- gli studi e le ricerche sulla condizione sociale;	
	- l'assistenza sociale e socio-sanitaria ed il relativo trasporto di assistiti;	

	- l'assistenza sanitaria;	
	- la beneficenza;	
	- l'istruzione;	
	- la formazione;	
	- lo sport dilettantistico;	
	- la tutela, la promozione e la valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico;	
	- la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente; - la promozione della cultura e dell'arte;	
	- la tutela dei diritti civili;	
	- la ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	- la gestione di case riposo e di case famiglia per anziani, per minori e per disabili;	
	- la gestione dell'attività di trasporto sanitario in emergenza (118) e delle relative centrali operative e, in particolare, del trasporto di infermi e di disabili con ambulanze ed automediche e del trasporto del sangue e degli organi, avvalendosi non solo di propri mezzi, ma anche di automezzi concessi in comodato d'uso o da gestire a seguito di convenzioni o di protocollo di intesa;	
	- la gestione di ludoteche e di attività ricreative e sportive;	
	- la realizzazione e la gestione di strutture per animali da affezione;	
	- la fornitura di pasti preconfezionati per qualsiasi tipo di comunità (scuole, mense aziendali, ospedali, cliniche, case di riposo, etc.);	
	- l'espletamento del servizio di sorveglianza diurna e notturna di tipo sanitario;	
	- l'organizzazione di gite e di escursioni di ogni tipo, incluse quelle per le cure termali e per le terapie in genere nell'ambito dei servizi socio-sanitari;	
	- la gestione di asili nido ed infantili;	
	- il telesoccorso, la teleassistenza e la telemetria;	

	- la stipula di convenzioni con enti, con istituzioni, con Università e con Comunità per servizi	
	vari.	
	La Cooperativa, inoltre, intende perseguire l'interesse generale della comunità e la promozio-	
	ne umana per l'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse	
	(agricole, industriali, commerciali o di servizi), come previsto dalla lett. b, art.1 della legge	
	381/91, attività finalizzate tutte all'inserimento di persone svantaggiate e tra queste in parti-	
	colare:	
	- servizi polivalenti alla collettività riferiti in particolare al lavoro di pulizia, giardinaggio, ma-	
	nutenzione e pulizia di aree libere delle spiagge dei litorali oltre la manutenzione ordinaria e	
	straordinaria del patrimonio immobiliare sia pubblico sia privato, ivi compreso la pitturazione	
	e ristrutturazione di immobili, nonché interventi connessi all'attività ecologica: con riferi-	
	mento specifico alla raccolta differenziata dei rifiuti, allo smaltimento delle acque, alla tutela	
	della fauna e della flora, e più in generale dell'ambiente;	
	- assumere presso Enti pubblici e/o privati i lavori inerenti servizi vari in generale con mezzi	
	propri o di terzi;	
	- l'esercizio dell'attività di formazione professionale;	
	- la Cooperativa è impegnata nella lotta del randagismo pertanto svolgerà tutte le azioni in	
	difesa degli animali abbandonati, promuovendo e gestendo appositi centri di difesa, assi-	
	stenza e presidio sanitario, nonché di accoglienza degli stessi. A tal fine essa provvederà alla	
	formazione dei propri soci utilizzando, corsi di formazione regionale ed europei;	
	- la Cooperativa potrà fornire servizi di sorveglianza e pulizia del litorale marino, e delle	
	spiagge, con particolare riguardo alla difesa delle vite umane, alla prevenzione degli incidenti	
	sotto costa e al rispetto delle norme sulla navigazione e sulla difesa dei litorali e della flora e	
	fauna marine;	
	- effettuare servizi di prevenzione antincendio e antinquinamento;	

	- effettuare servizi di verifica e manutenzione sulla rete e sugli impianti di gestione e canaliz-	
	zazione delle acque reflue;	
	- curare e difendere parchi naturali mirando al recupero idrogeologico e paesaggistico del ter-	
	ritorio;	
	- la creazione e la gestione di attività nel campo turistico, agriturismo, animazione sociale,	
	spettacoli, accompagnamento turistico, ludoteca, ristorante, pub, pizzeria, rosticceria, tavola	
	calda, servizio di "catering", organizzazione di eventi e manifestazioni di ogni tipo e specie,	
	albergo, intrattenimenti ludici ed artistici, nonché parchi giochi, camping, al fine di potenziare	
	le occasioni di socializzazione e di integrazione sociale, nonché la prestazione di servizi ri-	
	creativi ed assistenziali, ivi compresa l'assistenza domiciliare anche per il tramite degli enti	
	locali, rivolti alle fasce emarginate quali quelli degli anziani, disabili, minori a rischio, ex tos-	
	sico dipendenti, alcolisti in forma cronica;	
	- l'organizzazione del lavoro in serra o sul terreno aperto per la floricoltura e la produzione di	
	piante d'arredo e piante officinali nonché la trasformazione dei prodotti derivanti dalla sud-	
	detta attività e la commercializzazione dei prodotti stessi; attività vivaistica, agricoltura bio-	
	logica e produzione ortofrutticola;	
	- il commercio all'ingrosso ed al dettaglio in sede fissa e/o ambulante di prodotti ortofruttico-	
	li e di piante;	
	- l'effettuazione di lavori di pulizia, mensa, lavanderia e manutenzione dei relativi stabili pres-	
	so strutture socio sanitarie ed educative, centri di accoglienza, case di riposo nonché nelle	
	strutture intermedie (S.I.R.) e territoriali per la salute mentale; facoltà tutte da ritenersi inde-	
	rogabilmente ricomprese nella lett. b) articolo 1, comma 1° L. 381/91 citata;	
	- l'effettuazione di lavori di falegnameria e di sartoria, per conto proprio e conto terzi e com-	
	mercializzazione dei relativi prodotti;	
	- la progettazione e produzione di oggetti in ceramica o altro materiale argilloso e relativa	

	commercializzazione, con esclusione dell'impiego di materiali preziosi e pregiati;	
	- la lavorazione, manipolazione, trasformazione e commercializzazione della serigrafia e pittu-	
	ra su vetro con applicazione delle tecniche usate in genere; - lavorazione su vetro e cera;	
	- la gestione di mense, chioschi, paninoteche, centri diurni e residenziali di accoglienza;	
	- la progettazione, l'esecuzione, la riparazione e l'uso di prodotti di informatica anche relativa-	
	mente alla componentistica ed alla commercializzazione dei medesimi;	
	- l'attività di produzione, sviluppo e commercializzazione nel settore fotografico;	
	- l'attività di pulizia, manutenzione del verde, la tutela di aree ambientali nel territorio cittadi-	
	no su affidamento di privati o degli enti locali sia pubblici che privati;	
	- la predisposizione rispetto a tutti gli obiettivi sociali contenuti nei punti precedenti di servi-	
	zi accessori e complementari nonché di ricerca e documentazione di ogni tipo;	
	- l'attività tipografica per conto proprio e di terzi, copisteria ed arti grafiche;	
	- l'attività di recapito posta, plichi e pacchi;	
	- servizi di traslochi e spedizioni con o senza deposito;	
	- l'attività di vigilanza e gestione di parcheggi a pagamento sia per enti pubblici e privati;	
	- manutenzione di cimiteri ed impianti connessi; - servizi necroscopici e cimiteriali; - servizi	
	di gestione di aree cimiteriali; - servizi necrofori; gestione e commercializzazione di articoli	
	funerari; riesumazione e custodia giudiziaria di salme; - agenzia funebre, trasporto di salme e	
	disbrigo pratiche attinenti;	
	- manutenzione, gestione di monumenti storici e di fontane pubbliche e private;	
	- manutenzione, ristrutturazione, recupero e restauro di immobili pubblici e privati;	
	- servizi per la gestione dei condomini;	
	- attività per l'organizzazione e la gestione di impianti pubblicitari, sia pubblici che privati;	
	- manutenzione di impianti di depurazione;	
	- l'attività di edilizia in genere;	

	- manutenzione e costruzione di strade, ponti, viadotti e viabilità pubblica in genere;	
	- impiantistica civile, industriale, elettrica, meccanica, idraulica e di arredo urbano con annessa pubblicità; - la gestione di impianti semaforici, TVCC e di controllo elettronico del traffico;	
	- agenzia per l'impiego privato; servizi di vigilanza; portineria, custodia in genere anche armata e di investigazioni.	
	Fatte salve le attività professionali protette la Cooperativa potrà gestire centri di estetica e benessere.	
	Il tutto conformemente alla normativa vigente in materia.	
	Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano dell'iscrizione ad Albi professionali e ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia ed in particolare ai sensi di quanto disposto dall'art. 113 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.	
	La società si inibisce la raccolta del risparmio tra il pubblico e le attività previste dal dl 415/96.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale verranno svolte impiegando razionalmente e produttivamente le prestazioni lavorative dei soci, secondo le capacità professionali e le attitudini personali di ognuno, anche utilizzando il lavoro di persone socialmente svantaggiate, di tossicodipendenti e di disabili, il tutto avvalendosi di tutte le provvidenze, gli incentivi e le agevolazioni della Comunità Europea, dello Stato, della Regione e di altri Enti.	
	4.5 La Cooperativa favorirà, altresì, ogni inserimento in attività di lavoro pubblico e privato, nel precipuo scopo di contribuire alla formazione dei soci, instaurando rapporti anche con altri enti cooperativi similari, promuovendo e partecipando alla formazione di consorzi di integrazione operativa.	
	Per tutte le attività in ordine alle quali si rendesse necessario l'apporto di professionisti mu-	

	niti dei necessari titoli abilitativi, la società si avvarrà dell'opera di detti professionisti.	
	4.6 La società potrà compiere tutte le operazioni immobiliari e mobiliari, finanziarie ed altre,	
	ritenute utili dall'organo amministrativo per il raggiungimento dello scopo sociale, nei limiti	
	di legge.	
	4.7 Per la realizzazione delle attività sopra elencate saranno in ogni caso rispettate, le se-	
	guenti condizioni:	
	a) le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento, come sopra indicate, saranno tali da ri-	
	chiedere come essenziali le attività coordinate che si andranno a realizzare, per l'efficace rag-	
	giungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali di cui all'art.1 della legge 381/91;	
	b) l'organizzazione amministrativa della cooperativa dovrà assicurare la netta separazione	
	delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevola-	
	zioni concesse dalla normativa vigente, con riferimento espresso alla lettera "A" e "B" del-	
	l'art.1 della legge 381/91.	
	ART.5 SOCI	
	5.1 Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà mai essere inferiore al numero minimo previ-	
	sto dalla legislazione vigente.	
	Possono essere soci coloro che esercitano arti, mestieri, professioni od attività inerenti allo	
	scopo della cooperativa e che, per la loro attitudine, capacità o specializzazione professiona-	
	le, possano cooperare all'esercizio dell'impresa sociale ed al suo sviluppo, usufruendo dei	
	servizi e delle prestazioni da questa resa a favore dei soci.	
	E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamen-	
	te necessario al buon funzionamento dell'Ente e comunque in numero mai superiore ai limiti	
	stabiliti dalla legge.	
	5.2 L'ammissione di un nuovo socio, la quale non determina modificazione dei presenti patti	
	sociali, è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato ad	

	entrare a far parte della compagine sociale, nel rispetto delle condizioni, modalità e termini	
	previsti dall'art.2528 cod.civ..	
	5.3 Ai sensi dell'art.2527 cod.civ., non possono divenire soci coloro che esercitino in proprio	
	imprese identiche od affini con quella della cooperativa.	
	5.4 I soggetti svantaggiati di cui all'art.4 legge n.381/1991, devono ricoprire almeno il 30%	
	dei lavoratori occupati in Cooperativa; gli stessi, compatibilmente con il loro stato soggetti-	
	vo, devono rivestire la qualità di soci.	
	5.5 Possono essere ammessi soci operatori volontari, di cui all'articolo 2 della più volte	
	menzionata legge 8 novembre 1991, n. 381; essi presteranno la loro attività gratuitamente. I	
	soci operatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro nu-	
	mero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci operatori volon-	
	tari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e docu-	
	mentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le presta-	
	zioni dei soci operatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non	
	sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.	
	5.6 Possono essere, altresì, ammessi a far parte della Cooperativa, ai sensi dell'art.4 della	
	legge 31 gennaio 1992, n.59, nonché dell'art.2548 cod.civ., soci sovventori, persone fisiche	
	e/o giuridiche, in conformità alle previsioni di cui all'art.11 della legge 8 novembre 1991,	
	n.381.	
	La Cooperativa, all'uopo, garantisce la promozione di fondi destinati allo sviluppo tecnologi-	
	co o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, i quali verranno costituiti ed alimen-	
	tati dai conferimenti dei soci sovventori.	
	I conferimenti stessi potranno avere ad oggetto denaro, beni mobili ed immobili, crediti e	
	contratti. Le partecipazioni dei soci sovventori potranno, pertanto, essere caratterizzate dal-	
	l'esecuzione di prestazioni accessorie consistenti in prestazioni diverse dalla dazione di dena-	

	ro.	
	I soci sovventori verranno iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci.	
	I soci sovventori vanteranno quote nominative liberamente trasferibili, fatta salva l'ipotesi di	
	quote caratterizzate dalla presenza delle suindicate prestazioni accessorie, il trasferimento	
	delle quali sarà subordinato al previo gradimento espresso, per iscritto, dall'organo ammini-	
	strativo. In caso di mancato gradimento, il quale dovrà essere giustificato e non legato al me-	
	rum arbitrium,	
	l'organo amministrativo stesso provvederà ad indicare altro soggetto acquirente ad esso gra-	
	dito. Il socio sovventore il quale intenda trasferire le azioni deve comunicare, a mezzo lettera	
	raccomandata a/r, all'organo amministrativo, il proposto acquirente e l'organo amministrativo	
	ha facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	L'assegnazione materiale delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata	
	con deliberazione dell'assemblea ordinaria con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;	
	c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote	
	di spettanza dei soci sovventori, fermo restando che il tasso di remunerazione non può, co-	
	munque, essere maggiorato in misura superiore al 2% (due per cento) rispetto a quello stabi-	
	lito per i soci ordinari.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori, laddove essi venissero muniti del diritto di voto, non de-	
	vono superare il terzo dei voti spettati a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi il predetto limite, i voti dei soci sovventori verran-	
	no computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero	
	massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi espressi.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera	

	c), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite d'eserci-	
	zio, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sov-	
	ventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari. La deli-	
	berazione stabilisce, altresì, i compiti che vengono assegnati all'organo amministrativo ine-	
	renti all'effettiva assegnazione delle quote.	
	I soci sovventori possono essere nominati amministratori, fermo restando che la maggioran-	
	za degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 cod.civ., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta	
	qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento eventualmente statuito dal-	
	l'assemblea in sede di avvenuta assegnazione delle quote di partecipazione. In tale ultimo ca-	
	so, come pure nell'ipotesi di scioglimento della Cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclu-	
	sivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato, ai sensi di legge.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai soci sovventori si applicano	
	le disposizioni dettate per i soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto,	
	con la debita eccezione delle disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause	
	d'incompatibilità.	
	5.7 Nel caso in cui, con apposito regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limita-	
	tamente ai soci, sia cooperatori che sovventori, ed esclusivamente ai fini del conseguimento	
	dello scopo sociale, è data facoltà ai soci stessi di conferire i propri risparmi nel fondo all'uo-	
	po istituito.	
	5.8 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo do-	
	manda scritta, con i seguenti dati ed elementi:	
	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;	
	b) precisazione dell'effettiva attività di lavoro;	
	c) ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque	

	essere inferiore ad euro 25,00 (venticinque), nè superiore al limite massimo fissato dalla leg-	
	ge;	
	d) versamento della tassa di ammissione;	
	e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli Organi sociali;	
	f) dichiarazione della propria volontà di assumere una delle seguenti qualifiche:	
	f.1) socio cooperatore prestatore di lavoro,	
	f.2) socio cooperatore volontario di cui all'articolo 2 della Legge 8 novembre 1991 n. 381;	
	f.3) socio sovventore;	
	La domanda di ammissione da parte del socio sovventore persona giuridica dovrà contenere:	
	1) denominazioni o ragione sociale, sede, attività;	
	2) delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare	
	l'Ente, Organismo o persona giuridica;	
	3) caratteristiche ed entità degli associati;	
	4) ammontare sul capitale sociale che si propone di sottoscrivere comunque per un importo	
	complessivo non inferiore ad euro 1,00 (uno);	
	5) versamento della tassa di ammissione;	
	6) alla domanda di ammissione dovranno essere allegati copia dello Statuto e la delibera di	
	autorizzazione.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui innanzi e l'inesistenza delle	
	cause di incompatibilità di cui al precedente punto 5.3, delibera sulla domanda.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da	
	parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo sette.	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati	
	detti versamenti la delibera diventerà inefficace.	

	La domanda potrà essere rinnovata, purchè accompagnata dal contemporaneo versamento	
	della tassa di ammissione. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.	
	Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro	
	dei soci.	
	Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente	
	articolo.	
	ART.6 PATRIMONIO E CAPITALE SOCIALE	
	6.1 Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, variabile e costituito dai conferimenti dei soci e dai conferimenti even-	
	tualmente imputabili a capitale effettuati dai sottoscrittori di strumenti finanziari;	
	b) dalla riserva legale, formata mediante accantonamento degli utili annuali ad essa devoluti	
	e dalle quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ovvero agli e-	
	redi e legatari del socio defunto;	
	c) da eventuali riserve straordinarie concretatesi nel rispetto delle normative vigenti, con le	
	sole somme versate dai soci;	
	d) dai proventi derivanti da atti di liberalità provenienti da soggetti pubblici e privati, anche	
	non soci;	
	e) da eventuali altre riserve create dall'organo assembleare;	
	f) da ogni altro fondo e/o accantonamento, costituito a copertura di particolari rischi o in pre-	
	visione di oneri futuri;	
	g) dal fondo per lo sviluppo tecnologico ed il potenziamento aziendale, formato anche dai	
	conferimenti dei soci sovventori.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conse-	
	guentemente i soci nei limiti delle quote e delle azioni sottoscritte.	
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita sociale.	

	6.2 Il capitale sociale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo secondo le dispo-	
	sizioni di legge vigenti al tempo della sottoscrizione.	
	6.3 Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più preci-	
	samente:	
	a) almeno il 30% all'atto della sottoscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo e, in difetto, in quattro rate	
	mensili.	
	Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di	
	crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal co-	
	dice civile.	
	ART.7 STRUMENTI FINANZIARI	
	7.1 La società ha facoltà di emettere, con deliberazione adottata dall'assemblea straordinaria,	
	supportata dalle maggioranze previste per la modifica dei presenti patti sociali e nel rispetto	
	della disciplina prevista in materia di società per azioni, strumenti finanziari, sino ad un am-	
	montare cinquanta volte superiore quello del patrimonio netto, forniti di diritti patrimoniali	
	od anche di diritti amministrativi, con esclusione dell'esercizio del diritto di voto nell'assem-	
	blea generale dei soci, salvo quanto nel prosieguo specificato.	
	7.2 In particolare, viene riconosciuto, sin d'ora, ai possessori di strumenti finanziari eventual-	
	mente emessi dalla società:	
	a) il diritto di provvedere alla nomina di un membro componente del consiglio di amministra-	
	zione;	
	b) il diritto di designare, ove resosi necessario ai sensi di legge ovvero reputato opportuno	
	dalla compagine sociale, uno dei membri componenti il collegio sindacale;	
	c) il diritto di voto nelle assemblee aventi all'ordine del giorno la modificazione dell'oggetto	
	sociale, il trasferimento della sede sociale all'estero, la trasformazione della società in altro ti-	

	po disciplinato dalla normativa, la fusione e/o la scissione della società, lo scioglimento anti-	
	cipato, nonchè la revoca dello stato di liquidazione;	
	d) il diritto di essere preferiti, rispetto ai soci, nella ripartizione di eventuali utili distribuibili	
	ai sensi di legge, nonchè nel rimborso del capitale sociale.	
	I privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono,	
	peraltro, alle riserve indivisibili a norma dell'art.2545 ter cod.civ..	
	7.3 Ai possessori di strumenti finanziari, i quali provvederanno, ai sensi dell'art.2447 octies	
	cod.civ., a riunirsi in assemblea speciale, non può, in ogni caso, essere attribuito più di un	
	terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assem-	
	blea generale.	
	Nell'ipotesi in cui i possessori di strumenti finanziari dovessero rendersi inadempienti delle	
	prestazioni assunte, ai sensi di legge, nei confronti della società, l'importo di titoli da ciascu-	
	no di essi sottoscritto verrà, ipso facto, acquisito dalla società, senza rimborso alcuno.	
	7.4 Le deliberazioni assunte dall'assemblea dei soci suscettibili di rappresentare pregiudizio	
	per i diritti dei possessori di strumenti finanziari, i quali hanno facoltà di recedere ai sensi di	
	legge, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla catego-	
	ria interessata, regolata dalla medesime norme disciplinanti il funzionamento dell'assemblea	
	straordinaria.	
	La circolazione degli strumenti finanziari avviene nel rispetto delle modalità prescritte per le	
	quote sociali, individuate nel successivo art.8).	
	ART.8 QUOTE SOCIALI	
	8.1 Le quote non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è	
	autorizzata dall'organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo ammini-	
	strativo a mezzo invio lettera raccomandata, anche a mano, con dichiarazione comprovante	

	l'avvenuto ricevimento. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere	
	comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve	
	iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il prov-	
	vedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tri-	
	bunale del luogo in cui trovasi ubicata la sede legale della società.	
	8.2 Il socio che non esegue, in tutto ovvero in parte, il pagamento delle quote sottoscritte	
	può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma dell'art.2533	
	cod.civ..	
	ART.9 RECESSO	
	9.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni	
	riguardanti:	
	a) il cambiamento dell'oggetto della società;	
	b) la trasformazione della società;	
	c) la fusione e la scissione della società;	
	d) la revoca dello stato di liquidazione;	
	e) il trasferimento della sede legale della società all'estero;	
	f) il compimento di operazioni tali da comportare una sostanziale modificazione dell'oggetto	
	della società;	
	g) il compimento di operazioni tali da determinare una rilevante modificazione dei diritti attri-	
	buiti ai soci ai sensi dell'art.2468, quarto comma, cod.civ..	
	Il diritto di recesso spetta, inoltre, in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.	
	9.2 Il socio il quale intenda recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo am-	
	ministrativo mediante lettera raccomandata a/r da inviarsi entro quindici (15) giorni dall'iscri-	

	zione nel competente Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro	
	delle decisioni dei soci, della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del	
	socio recedente e del domicilio ai fini delle comunicazioni inerenti al procedimento.	
	Se la circostanza che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere eserci-	
	tato non oltre trenta (30) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.	
	L'organo amministrativo è tenuto a comunicare alla compagine sociale i fatti che possono da-	
	re luogo all'esercizio del recesso entro trenta (30) giorni dalla data in cui ne è venuto a cono-	
	scenza.	
	Il recesso, il quale non può essere parziale, si intende esercitato il giorno in cui la comunica-	
	zione è pervenuta alla sede legale della società ed ha effetto con la chiusura dell'esercizio in	
	corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio suc-	
	cessivo.	
	Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.	
	9.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società	
	revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.	
	ART.10 MORTE DEL SOCIO	
	10.1 In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo	
	le disposizioni del successivo art.11).	
	10.2 E' espressamente consentito agli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla so-	
	cietà di subentrare nella partecipazione del socio deceduto, previo consenso della maggio-	
	ranza della compagine sociale superstite; in caso di pluralità di eredi, costoro debbono prov-	
	vedere alla nomina di un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società	
	acconsenta alla divisione.	
	ART.11 LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI	
	11.1 I soci che recedono dalla società, nonchè gli eredi del socio deceduto, salvo quanto in-	

	nanzi precisato, hanno diritto di ottenere il rimborso della partecipazione in proporzione del	
	patrimonio sociale e sulla scorta del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso	
	o la morte del socio.	
	Esso, a tale scopo, è determinato dall'organo amministrativo tenendo conto dell'eventuale	
	suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso e, in particolare, tenendo	
	conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni ma-	
	teriali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel settore di mercato di propria	
	competenza e di qualsiasi altra circostanza e/o condizione che viene normalmente presa in	
	considerazione ai fini della determinazione del valore delle partecipazioni societarie; in caso	
	di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato	
	dal Tribunale di Benevento, su istanza della parte più diligente, applicando, in tale evenienza,	
	l'art.1349, primo comma, cod.civ..	
	11.2 Il rimborso delle partecipazioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso deve	
	essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.	
	ART.12 ESCLUSIONE	
	12.1 Con decisione da assumersi in assemblea, con il voto favorevole di tanti soci che rap-	
	presentino la maggioranza assoluta del capitale sociale, può essere escluso per giusta causa	
	il socio che:	
	a) sia dichiarato interdetto od inabilitato, con provvedimento giurisdizionale definitivo;	
	b) sia sottoposto a procedura concorsuale;	
	c) risulti inadempiente agli obblighi derivanti dalla legge, dal contratto sociale, dal regola-	
	mento o dal rapporto mutualistico;	
	d) risulti mancante o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;	
	e) senza preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo prenda parte ad imprese che	
	abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle perseguite dalla società.	

	Il socio può, altresì, essere escluso ai sensi degli artt.2286, 228, primo comma, e 2531	
	cod.civ..	
	12.2 Ai fini della valida costituzione dell'assemblea e onde consentire il calcolo della mag-	
	gioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si	
	tratta, al quale non spetta, pertanto, neppure il diritto di intervento in assemblea.	
	12.3 Si applicano all'esclusione del socio le disposizioni dettate in tema di liquidazione del	
	socio recedente di cui al precedente art.11), restando esclusa la possibilità di liquidazione	
	mediante la riduzione del capitale sociale.	
	12.4 La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione sarà	
	destinata ad avere effetto decorsi trenta (30) giorni dalla notifica suddetta. Entro questo ter-	
	mine il socio escluso ha facoltà di fare opposizione innanzi al Tribunale competente per terri-	
	torio.	
	12.5 Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione dei rapporti mutualistici	
	pendenti.	
	ART.13 RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI	
	13.1 Il socio che cessa di far parte della compagine sociale risponde verso questa per il pa-	
	gamento dei conferimenti non versati per il tempo di un anno dal giorno in cui il recesso, l'e-	
	scusione o la cessione della quota si è verificata.	
	13.2 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza	
	della società, il socio uscente è obbligato verso quest'ultima nei limiti di quanto abbia rice-	
	vuto per la liquidazione della quota.	
	13.3 Con le stesse modalità e per lo stesso termine sono responsabili nei confronti della so-	
	cietà gli eredi del socio defunto.	
	ART.14 CREDITORE PARTICOLARE DEL SOCIO	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutiva-	

	mente sulla quota del medesimo.	
	ART.15 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA	
	15.1 L'assemblea ordinaria decide sulle materie riservate alla propria competenza dalla nor-	
	mativa vigente, dai presenti patti sociali, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori	
	ovvero tanti soci tali da rappresentare un terzo del capitale sociale sottopongano alla sua	
	approvazione.	
	In ogni caso risultano essere riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:	
	a) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	b) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	c) la nomina e la revoca dei componenti il consiglio di amministrazione;	
	d) la nomina, nei casi previsti dall'art.2477, secondo e terzo comma, cod.civ., dei sindaci e	
	del presidente del collegio sindacale;	
	e) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;	
	f) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.	
	L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, e/o laddove specifiche esigenze lo richiedano en-	
	tro un termine superiore ai sensi dell'art.2364 cod.civ.; essa dovrà, inoltre, essere convocata	
	su richiesta scritta da almeno un quinto dei soci e diretta al consiglio di amministrazione.	
	ART.16 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA	
	16.1 Sono riservate alla competenza dell'assemblea straordinaria:	
	a) le modificazioni dei patti sociali;	
	b) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'og-	
	getto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	c) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;	
	d) la proposta di ammissione a procedure concorsuali;	

	e) la decisione circa l'emissione di strumenti finanziari;	
	f) le altre materie ad essa riservate dalla legge o dai presenti patti sociali.	
	ART.17 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA	
	17.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede	
	sociale, purchè in Italia ovvero nell'ambito del territorio di una nazione appartenente all'U-	
	nione Europea.	
	Nell'ipotesi di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può es-	
	sere convocata dal collegio sindacale, se nominato, oppure anche da uno dei componenti	
	della compagine sociale.	
	17.2 La convocazione è effettuata dal presidente del consiglio d'amministrazione ovvero da	
	uno degli amministratori, mediante avviso contenente il luogo, il giorno, l'ora prevista per	
	l'adunanza e gli argomenti da trattare, nonchè l'eventuale fissazione di una seconda convoca-	
	zione, purchè in un giorno diverso da quello convenuto per la prima convocazione, fatto per-	
	venire a tutti i soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a mezzo di let-	
	tera raccomandata, anche a mano, con dichiarazione comprovante l'avvenuto ricevimento, in-	
	viata presso il domicilio dei singoli soci quale risultante dal libro dei soci, o con altro valido	
	strumento cognitivo, comunque tale da assicurare la tempestiva informazione sugli argomen-	
	ti da trattare, quale il telefax, la posta elettronica ed altri mezzi similari; in tale ultima ipotesi	
	l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo spe-	
	cifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio destinatario e che risultino	
	dalla relativa annotazione effettuata sul Libro dei Soci e, comunque, caratterizzato da comu-	
	nicazione comprovante l'avvenuta ricezione.	
	In ogni caso l'assemblea si considera validamente costituita e la deliberazione s'intende adot-	
	tata quando all'assemblea medesima partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministrato-	
	ri e sindaci sono presenti ovvero informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazio-	

	ne degli argomenti.	
	Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea	
	dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella	
	quale dichiarano di essere informati della riunione e di avere conoscenza di tutti gli argomen-	
	ti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	ART.18 SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA	
	18.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di am-	
	ministrazione o dall'amministratore più anziano. In caso di assenza o di impedimento di que-	
	sti, fungerà da presidente il socio designato dalla maggioranza degli intervenuti.	
	L'assemblea, laddove la funzione verbalizzante non sia attribuita ad un Notaio, nomina un se-	
	gretario, anche non socio, e, se del caso, due scrutatori, scegliendoli anche tra non soci.	
	18.2 La constatazione della legittima costituzione dell'assemblea è verificata dal presidente,	
	al quale compete, peraltro, il controllo della documentazione all'uopo predisposta e delle e-	
	ventuali deleghe, con facoltà di acquisire detta documentazione agli atti della società, la dire-	
	zione ed il regolamento dello svolgersi dell'adunanza, nonché l'accertamento e la proclama-	
	zione dei risultati;	
	una volta avvenuta tale constatazione, la validità delle deliberazioni assembleari non può es-	
	sere contestata per astensione dal voto o per l'eventuale allontanamento di intervenuti verifi-	
	catosi nel corso dell'adunanza per qualsiasi ragione.	
	Le votazioni dell'assemblea avvengono per alzata di mano o in altro modo prescelto dall'as-	
	semblea medesima, ma mai per scrutinio segreto.	
	ART.19 DIRITTO DI VOTO	
	19.1 Non possono partecipare all'assemblea i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni	
	per le quali espresse disposizioni di legge sanciscano la sospensione del diritto di voto.	
	19.2 Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da	

	almeno tre mesi.	
	19.3 Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il numero delle quote possedute.	
	19.4 I soci possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci con deleghe separate per ognuno di essi.	
	Fermi i limiti ed i divieti previsti dalla normativa vigente, non possono comunque essere delegati i componenti del consiglio di amministrazione, i sindaci o i dipendenti della società. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale. Se la delega viene conferita per la singola assemblea, essa ha effetto anche per le successive convocazioni.	
	Il socio imprenditore individuale, ai sensi dell'art.2539, ultimo comma, cod.civ., può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.	
	19.5 I soci hanno, altresì, la facoltà di avvalersi del voto per corrispondenza, il quale è disciplinato come segue:	
	a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro dei soci;	
	b) l'organo sociale ovvero il Tribunale che provvedono alla convocazione dell'assemblea devono precisare, nella convocazione medesima, se il voto per corrispondenza è ammesso, l'indirizzo al quale trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale la stessa deve pervenire;	
	c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;	
	d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;	

	e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione dell'assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari ai fini di un esercizio informato del diritto di voto;	
	f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:	
	- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;	
	- al momento dell'espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;	
	g) il voto espresso per corrispondenza resta segreto sino all'inizio dello scrutinio in assemblea e conserva validità anche per le successive convocazioni dell'assemblea medesima;	
	h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;	
	i) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti.	
	ART.20 QUORUM ASSEMBLEARI	
	20.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera validamente a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal precedente art.16), lettere a) e b), è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.	
	20.2 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.	
	20.3 Per introdurre, modificare o sopprimere diritti di competenza dei singoli soci ai sensi dell'art.2468, terzo comma, cod.civ. è necessario il voto favorevole di tanti soci tali da rappresentare la maggioranza del capitale sociale.	

	presentare la maggioranza del capitale sociale, salvo in ogni caso il diritto di recesso spettan-	
	te ex lege in capo al socio interessato dalla deliberazione, diritto da esercitarsi nel rispetto	
	delle modalità fissate nel precedente art.9).	
	Restano salve le altre disposizioni di legge o dei presenti patti sociali le quali, per particolari	
	decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.	
	ART.21 VERBALE DELL'ASSEMBLEA	
	Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria devono constare da verbale sottoscritto dal pre-	
	sidente e dal Notaio, se richiesto dalla normativa vigente.	
	Il verbale deve indicare la data di svolgimento dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità	
	dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve, altresì, indicare le modalità ed	
	il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci fa-	
	vorevoli, astenuti o dissenzienti.	
	Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti al-	
	l'ordine del giorno.	
	Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza	
	indugio ed a cura dell'organo amministrativo, nel libro delle decisioni dei soci.	
	Eventuali impugnative debbono essere presentate nei modi e termini di legge.	
	ART.22 ASSEMBLEE SEPARATE E SPECIALI	
	Viene espressamente stabilito che, ricorrendone i requisiti richiesti dalla normativa vigente,	
	potranno svolgersi assemblee separate disciplinate dall'art.2540 cod.civ., nonché eventuali	
	assemblee speciali tra i possessori di strumenti finanziari nel rispetto delle modalità di cui al-	
	l'art.2541 cod.civ..	
	La procedura delle assemblee speciali è disciplinata dalle norme contenute nei presenti patti	
	sociali con riferimento all'assemblea della società.	
	ART.23 AMMINISTRAZIONE	

	23.1 La società è amministrata dall'Amministratore Unico o da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, scelti esclusivamente tra i soci, secondo il numero determinato dalla compagine sociale all'atto della nomina.	
	23.2 Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art.2382 cod.civ..	
	Gli amministratori sono tenuti ad uniformarsi al divieto di concorrenza di cui all'art.2390 cod.civ e sono rieleggibili.	
	23.3 I membri dell'organo amministrativo restano in carica sino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della nomina.	
	Nell'ipotesi di nomina sino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori ad opera dei soci in ogni tempo e senza necessità di alcuna motivazione e/o giusta causa.	
	23.4 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.	
	23.5 In seno al consiglio di amministrazione, si provvede all'elezione tra i suoi membri di un presidente, ove questi non sia stato nominato dai soci in occasione della nomina e, eventualmente, anche di un vicepresidente in grado di sostituire il primo nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.	
	ART.24 DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI	
	24.1 Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	24.2 A tal fine il consiglio di amministrazione:	
	- viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza, e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordi-	

	ne del giorno;	
	- si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, o nell'ambito del territorio di na-	
	zione appartenente all'Unione Europea.	
	Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione for-	
	male, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci, se nominati, sono presenti o	
	informati della riunione.	
	24.3 Il consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza effettiva della mag-	
	gioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di	
	parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	24.4 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione adottate ai sensi del presente articolo	
	sono constatate da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche	
	se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni degli ammini-	
	stratori.	
	ART.25 POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO	
	25.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, e-	
	sclusi quelli che la legge o i presenti patti sociali riservano espressamente ai soci.	
	25.2 Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i	
	limiti di cui all'articolo 2381 c.c., ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi com-	
	ponenti ovvero a uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il comitato esecu-	
	tivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di	
	ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio	
	di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.	
	25.3 L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori	
	per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.	
	ART.26 RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'	

	26.1 La rappresentanza della società spetta al presidente del medesimo, nonché ai consiglieri	
	dotati di poteri delegati, nei limiti delle deleghe loro conferite ed all'Amministratore Unico.	
	La rappresentanza stessa spetta anche al vice presidente del consiglio di amministrazione, se	
	nominato, nei casi di assenza od impedimento del presidente. Nei confronti dei terzi, in tal ca-	
	so, il compimento dell'atto da parte del vice presidente certifica l'assenza o l'impedimento del	
	presidente.	
	26.2 La rappresentanza sociale compete, altresì, ai direttori, ai direttori generali, agli institori	
	ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo all'atto della no-	
	mina.	
	ART.27 COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI	
	27.1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.	
	27.2 Gli amministratori vengono espressamente esonerati dal prestare cauzione.	
	ART.28 CONTROLLO DEI SOCI	
	I soci, i quali non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti	
	rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro	
	attribuiti dalla legge.	
	ART.29 ORGANO DI CONTROLLO	
	Quale organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi ai sensi del precedente art.15),	
	possono nominare il collegio sindacale ovvero munirsi di un revisore cui viene affidato il	
	controllo contabile.	
	La designazione dell'organo di controllo è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dal-	
	l'art.2477 cod.civ..	
	Per la disciplina valgono le disposizioni normative stabilite in materia.	
	Nell'ipotesi di designazione del collegio sindacale ovvero di un revisore ad esso viene attri-	
	buito il controllo contabile della società.	

	ART.30 FUNZIONI	
	30.1 Il collegio sindacale, se nominato, esercita le funzioni previste dall'art.2403 cod.civ.; es-	
	so è composto da tre membri effettivi, soci o non soci; devono, inoltre, essere nominati due	
	sindaci supplenti.	
	30.2 I sindaci devono essere prescelti in ossequio dei principi indicati dall'art.2397 cod.civ..	
	30.3 Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.	
	30.4 Ai sindaci spetta il compenso stabilito dall'assemblea.	
	30.5 Qualora sia nominato, e laddove non sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile	
	o di una società di revisione, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile.	
	In tal caso esso deve essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro	
	istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	30.6 Il controllo contabile sulla cooperativa è esercitato da un revisore contabile o da una so-	
	cietà di revisione iscritti presso il Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nomi-	
	nati e funzionanti ai sensi di legge, nei casi in cui tale forma di controllo sia obbligatoria.	
	ART.31 RELAZIONE ANNUALE SUL CARATTERE MUTUALISTICO DELLA SO-	
	CIETA'	
	L'organo amministrativo ed i sindaci, laddove nominati, in occasione dell'approvazione del	
	bilancio d'esercizio, devono, nelle relazioni prescritte dalla legge, indicare specificatamente i	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico; essi de-	
	vono, altresì, documentare la condizione di prevalenza di cui all'art.2512 cod.civ. nella nota	
	integrativa al bilancio, provvedendo ad evidenziare contabilmente i parametri individuati nel-	
	l'art.2513 cod.civ..	
	ART.32 REGOLAMENTO	
	Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da uno o	
	più regolamenti da compilarsi a cura dell'organo amministrativo e da approvarsi dall'assem-	

	blea.	
	ART.33 ESERCIZI SOCIALI e BILANCIO SOCIALE	
	33.1 Ciascun esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si	
	chiude alla data fissata all'uopo nell'atto costitutivo.	
	33.2 Alla fine di ogni esercizio sociale, il consiglio di amministrazione o l'amministratore uni-	
	co compilerà il bilancio sociale da sottoporsi alla discussione ed all'approvazione dell'assem-	
	blea dei soci, entro un termine non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal se-	
	condo comma dell'articolo 2364 cod.civ..	
	ART.34 UTILI	
	34.1 La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:	
	a) alla riserva legale, qualunque sia l'ammontare del fondo relativo, nella misura non inferiore	
	al trenta per cento (30%);	
	b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e	
	con le modalità previste dalla normativa vigente;	
	c) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge e dello statuto;	
	d) alla riserva straordinaria;	
	e) alla remunerazione di eventuali strumenti finanziari, nel rispetto dei limiti e con le moda-	
	lità di cui infra;	
	f) alle altre riserve statutarie e volontarie.	
	34.2 Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.	
	ART.35 PREVALENZA DELLA MUTUALITA'	
	35.1 La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della	
	mutualità. Ai sensi dell'art.2514 cod.civ., pertanto:	
	a) è fatto espresso divieto alla società di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse	

	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale so-	
	ciale effettivamente versato;	
	b) è fatto espresso divieto alla società di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sotto-	
	scrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previ-	
	sto per i dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	ART.36 RISTORNI	
	36.1 In sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo, l'assem-	
	blea ha facoltà di deliberare la ripartizione di ristorni ai soci mediante una o più delle seguen-	
	ti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di strumenti finanziari.	
	36.2 I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità ed alla qua-	
	lità degli scambi mutualistici.	
	36.3 I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la de-	
	bita precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà riferita alla qualità delle presta-	
	zioni lavorative dei soci.	
	36.4 I ristorni comunque erogati ai soci non potranno eccedere la misura stabilita dall'art.3	
	della Legge 3 aprile 2001, n.142, ovvero da altra normativa di tempo in tempo vigente.	
	ART.37 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	37.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge, nonchè per la perdita integrale	

	del capitale sociale.	
	37.2 Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le mag-	
	gioranze previste per la modifica dei presenti patti sociali.	
	37.3 Nel caso di deliberazione dell'anticipato scioglimento, nonché verificandosi una delle al-	
	tre cause di scioglimento previste dalla legge o dai presenti patti sociali, l'assemblea dei soci,	
	con apposita decisione da adottarsi comunque con le maggioranze previste per la modifica	
	dei presenti patti sociali, stabilisce:	
	- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di li-	
	quidatori;	
	- la nomina dei liquidatori, con l'indicazione di coloro ai quali spetta la rappresentanza della	
	società;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- i poteri dei liquidatori.	
	In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori, si applica la disposizio-	
	ne dell'art.2489 cod.civ..	
	37.4 La società può, in ogni momento, revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione	
	della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze ri-	
	chieste per la modifica dei presenti patti sociali. Al socio dissenziente compete il diritto di re-	
	cesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art.2487 ter cod.civ..	
	37.5 Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di	
	controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.	
	37.6 In caso di scioglimento, la società è obbligata a devolvere l'intero patrimonio sociale,	
	dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualisti-	
	ci per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	ART.38 CLAUSOLA COMPROMISSORIA	

	38.1 Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra i soci o tra la Società ed i soci,	
	sempre che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e fatta eccezione	
	per quelle controversie che non possono essere oggetto di compromesso ai sensi del codice	
	di procedura civile, saranno deferite alla decisione di un arbitro unico,	
	il quale verrà designato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo in cui	
	ha sede legale la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro quindici (15) giorni	
	dalla richiesta fatta dalla parte diligente.	
	Nell'ipotesi in cui il soggetto designato non provveda nel termine previsto, la nomina sarà ri-	
	chiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la so-	
	cietà.	
	L'organo arbitrale deciderà entro il termine di giorni novanta (90) dalla composizione, in mo-	
	do vincolante tra le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura	
	e anche dall'obbligo di deposito del lodo.	
	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del-	
	l'arbitro.	
	Si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5.	
	38.2 Non possono rappresentare oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le	
	controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.	
	38.3 Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con deli-	
	bera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti e/o	
	dissenzienti possono, entro i successivi novanta (90) giorni, esercitare il diritto di recesso in	
	conformità al precedente art.9).	
	ART.39 CONTROLLI	
	Ai fini dell'individuazione delle norme disciplinanti la materia dei controlli si opera espresso	
	rinvio a quanto contenuto nella Sezione VI, Capo I, Titolo VI, del cod.civ..	

36 di 36